

ATTENZIONE: qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle condizioni assicurative.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione incendio e coperture aggiuntive per i danni ai fabbricati abitativi, al loro contenuto e per gli obblighi di risarcimento derivanti da responsabilità civile



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assicurazione incendio:** incendio, fulmine, esplosione e incendio doloso da terzi, fenomeni elettrici ed elettronici, eventi sociopolitici, scoppio, caduta di ascensori e montacarichi, spese accessorie
- Inoltre è possibile assicurare:
- ✓ **Assicurazione eventi naturali straordinari:** valanghe e onde d'urto da valanghe, colate detritiche, allagamento, alluvione e inondazione e ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie
 - ✓ **Acqua condotta:** fuoriuscita di acqua condotta, spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo e da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, spese accessorie
 - ✓ **Assicurazione eventi atmosferici:** tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/sassi, frane in roccia, spese accessorie
 - ✓ **Assicurazione vetri e cristalli:** rottura di lastre tra l'altro a finestre, porte, lucernari, cabine doccia, specchi a parete, verande da giardino e vetrate di protezione antiventone, finestre di tetto, impianti fotovoltaici e solari, spese accessorie
 - ✓ **Furto con scasso:** furto con scasso, rapina e ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti fino a EUR 5.000,-
 - ✓ **Assicurazione responsabilità civile** (responsabilità civile privata o responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni): obblighi risarcitori in seguito a danni a persone o a cose sulla base di responsabilità civile

Attenzione:

Le sopra indicate garanzie sono valide solo se concordate nella proposta assicurativa e nella polizza assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni generali assicurazione incendio e coperture aggiuntive

- * dolo
- * eventi bellici di ogni genere, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni
- * terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto con meteoriti
- * energia nucleare e radiazioni atomiche, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
- * danni indiretti di qualunque tipo

Esclusioni relative all'assicurazione incendio

- * danni a cose che, per l'uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo
- * danni a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato
- * danni da bruciature (fuoco senza fiamma)

Esclusioni relative all'assicurazione acqua condotta

- * danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche
- * danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi
- * danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno

Esclusioni relative all'assicurazione eventi atmosferici

- * danni causati da valanghe o onde d'urto provocate da valanghe, mareggiate, allagamento, alluvione, inondazioni o colate detritiche
- * danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti
- * danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie
- * danni causati da cedimento del terreno
- * compromissione senza effetti sull'utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose
- * danni dovuti al fatto che, fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti
- * danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato
- * danni da acque freatiche
- * danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione "drehkipp" e non stagne
- * vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari (la presente esclusione non opera in caso di vetrate di impianti fotovoltaici e solari)
- * cose mobili all'esterno ovvero trasportate

Esclusioni relative all'assicurazione vetri e cristalli

- * serre
- * danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti
- * danni a supporti e cornici
- * danni consequenziali
- * danni conseguenti ad inserimento, estrazione o trasporto di vetri
- * danni conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici

- * vetrate di fabbricati aperti e tettoie

Esclusioni relative all'assicurazione eventi naturali straordinari

- * danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all'innalzamento dello specchio dell'acqua freatica
- * danni da infiltrazioni, anche se i danni sono stati provocati da un'inondazione
- * danni da disgelo
- * danni per masse di neve cadute dai tetti
- * danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati
- * danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo
- * danni dovuti al fatto che i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti
- * danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato

Esclusioni relative all'assicurazione furto con scasso

- * furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso o una rapina
- * dolo del contraente o dei suoi rappresentanti
- * danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l'abitazione con il contraente
- * danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza
- * danni per lucro cessante e danni indiretti

Esclusioni relative all'assicurazione responsabilità

- * pretese che superano l'entità dell'obbligo di risarcimento stabilito per legge
- * prestazioni d'indennizzo per l'adempimento di contratti
- * obblighi di risarcimento derivanti dall'energia atomica
- * obblighi di risarcimento derivanti da circolazione di veicoli a motore
- * obblighi di risarcimento derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili, apparecchi aerei, veicoli speciali a motore, come per esempio motoslitte, battipista, moto d'acqua e simili
- * obblighi di risarcimento derivanti dal rischio di attività commerciali, professionali o aziendali
- * danni causati al contraente stesso o alle persone assicurate
- * danni a cose che il contraente o le persone assicurate hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto
- * danni a cose mobili che sono lo strumento, il mezzo o l'oggetto diretto di utilizzo, di trasporto, di lavorazione o di altra attività;
- * danni a parti di cose immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.
- * danni a cose cagionati da emissioni gradualmente o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche

Attenzione:

Sono presenti ulteriori esclusioni per i rischi assicurati, descritte nelle condizioni d'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo concordato in polizza.
- ! Se le cose assicurate hanno un valore inferiore a quello indicato in polizza, il danno è risarcito proporzionalmente.
- ! Se vengono concordate delle franchigie, queste vengono sottratte dalla somma indennizzata.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per l'assicurazione incendio, le coperture aggiuntive e per la responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni l'assicurazione è valida in Italia.
- ✓ La responsabilità civile del committente ed il rischio locativo ai fabbricati sono validi in Italia.
- ✓ Per la responsabilità civile privata l'assicurazione è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante la durata dello stesso.
- Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell'assicuratore.
- L'esistenza o la successiva conclusione di un'altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per iscritto.
- Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito.
- Il sinistro deve essere denunciato entro tre giorni dalla data in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Quando: il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente.

Come: il premio può essere pagato all'intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio: se non altrimenti concordato l'assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Fine: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdetto da una delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Entrambe le parti contrattuali possono disdire la polizza inviando una raccomandata postale o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza.

Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro.